

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Provincia di Vicenza

Oggetto: Parere in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000.

Premesso che:

In data 4 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020; La Giunta dell'Unione ha effettuato variazioni al bilancio di previsione con delibera n. 38 del 15.05.2018.

In data 06.07.2018 sono state sottoposte al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio dell'Unione ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha ricevuto comunicazioni in merito:

- all'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- all'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- a eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico, pertanto, sulla base della proposta di variazione di bilancio sopra citata, in approvazione nel prossimo Consiglio precedentemente alla delibera di salvaguardia degli equilibri, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in data 06.07.2018, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificato il permanere degli equilibri di cassa;
- verificato che le previsioni di bilancio non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione per l'anno 2018;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 06.07.2018;
- verificata la congruità del FCDE con l'andamento delle entrate;
- verificato che non sussistono passività potenziali in relazione ai rapporti con organismi partecipati in quanto l'ente non detiene partecipazioni,

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio.

Rovigo, 9 luglio 2018

Il Revisore
